



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, seconda sezione civile,
composta dai seguenti Magistrati:

Dott. Bruno Castagnoli - Presidente
Dott. Stefano Formiconi - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n.1393/10 R.G.A.C., posto in decisione all'udienza collegiale del 19.10.2016 e riservato a sentenza con concessione dei termini ridotti a giorni 20 per il deposito sia delle conclusionali che delle repliche,

tra

BANCA

in persona del

legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in

rappresentata e difesa dall'Avv.

di elettivamente

domiciliata in

giusta procura generale alle liti in data

appellante

e

, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*,

con sede in

ed

Firmato Da: CASTAGNOLI BRUNO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a5427 - Firmato Da: CINGOLANI RITA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: f689f - Firmato Da: PAOLA DAMIANI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 133470



€.212.437,74 ed ha rigettato la domanda risarcitoria d'interessi moratori ex art. 1224 c.c., in mancanza di prova dell'attore di aver subito il maggior danno derivato dall'impossibilità nel periodo della mora di disporre della relativa somma. Avverso la citata sentenza ha proposto appello la Banca

, fondato sui seguenti motivi:

1) *sull'eccezione di prescrizione dell'azione*: il primo Giudice ha erroneamente individuato il termine di decorrenza della prescrizione nel momento in cui il contratto viene risolto: sono da considerarsi ripetibili non le rimesse a credito giunte sul conto, bensì quelle partite contabili asseritamente indebite (quali C.M.S., anatocismo, misura extralegale degli interessi addebitati), pagate dal cliente con dette rimesse sul conto scoperto. La società attrice non ha provato l'esistenza dell'apertura di credito in c/c tale da giustificare la decorrenza del termine prescrizione ordinario dalla chiusura del conto: il c/c per cui è causa non risulta assistito da un'apertura di credito, né i due contratti di pegno a garanzia di precedenti linee di fido, né la richiesta di fido del 10.7.1992 contengono dei riferimenti al rapporto di c/c per cui è causa, inoltre non è possibile configurare, in capo alla banca, un onere di prova negativa in merito alla sua inesistenza;

2) *sull'indeterminatezza del tasso di interesse applicato al rapporto di c/c*: il Giudice di I grado ha pretermesso il contratto del 3.08.1993 in quanto recante la sola sottoscrizione della banca, ma non anche quella del cliente. Il contratto è da ritenersi valido ed efficace per non essere stata specificamente richiesta la dichiarazione di nullità ex art. 117 TUB, inoltre dall'utilizzo degli estratti conto periodicamente inviati emerge la volontà della società attrice di avvalersi degli effetti negoziali di tale contratto, non avendo la sentenza colto l'esistenza di "*un principio di prova scritta*" idoneo a legittimare l'integrazione probatoria richiesta, che viene reiterata in tale grado di giudizio per la dimostrazione dei tassi ultra legali pattuiti;

3) *sulla capitalizzazione trimestrale ante 30.6.2000 e sulle valute*: il comportamento della Banca è stato sempre improntato ai principi di buona fede ed in linea con tutti i precedenti giurisprudenziali che, *medio tempore*, non avevano



mai posto in dubbio la legittimità della convenzione di anatocismo trimestrale anche prima del 30.6.2000. In ogni caso è erronea la mancata conferma delle valute applicate negli estratti conto come metodologia prescelta tra quelle poste a disposizione del C.T.U., in considerazione della giurisprudenza di merito in materia di anatocismo che più volte si è discostata dal principio di diritto formulato nella sentenza n. 2374 del 16.03.1999;

4) *sulle spese di lite*: la sentenza ha liquidato integralmente le spese di giudizio a carico di parte attrice, omettendo tuttavia la soccombenza parziale nonostante il rigetto integrale della domanda risarcitoria, della pretesa di azzeramento dell'anatocismo e dell'azione di nullità ex L. n. 108/96;

5) *sull'appello incidentale*: è condivisibile il ragionamento del primo Giudice sulla validità della capitalizzazione annuale in applicazione del principio della parità di trattamento fra le parti anche quanto al rapporto passivo o scoperto: trattasi di una convinzione di obbligatorietà della pattuizione in deroga alla regola generale di cui all'art. 1283 c.c. e la pubblicazione in G.U. delle nuove condizioni riportate anche nell'estratto conto trimestrale è idonea a rendere adeguata pubblicità, con conseguente legittimità della prassi (anatocistica trimestrale reciproca) almeno per il periodo post giugno 2000, come correttamente statuito dal Tribunale.

In merito alla disattesa richiesta di risarcimento del danno per carenza probatoria, nessun inadempimento è imputabile alla banca la quale, operando in perfetta buona fede, si è limitata ad applicare le regole sino ad allora vigenti e consolidate in termini di interessi, commissioni di massimo scoperto e valute in linea con la giurisprudenza anteriore al 1999, nonché con parte di quella successivamente formatasi fino al 2004.

Si è regolarmente costituita in giudizio la Società in liquidazione, contestando in modo specifico l'avverso gravame, chiedendone il rigetto, proponendo altresì appello incidentale e deducendo le seguenti considerazioni:

1) *sull'eccezione di prescrizione e decadenza*: il termine di prescrizione decennale per far valere le cause attinenti alla validità ed all'efficacia del titolo da cui deriva



l'iscrizione delle partite nel c/c decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, inteso quale rapporto giuridico unitario, considerato che gli estratti conto sono rappresentazioni contabili e le rimesse attive e passive non sono pagamenti in senso tecnico. Poiché il rapporto bancario ha avuto decorrenza dal 1992 al 2004, l'azione risulta esperita nel 2007 nel pieno rispetto delle norme di riferimento previste dall'art. 1422 c.c. in tema d'imprescrittibilità dell'azione di nullità e dall'art. 2946 c.c. in tema di prescrizione ordinaria. Oltre che infondata, l'eccezione è inammissibile poiché avanzata in via del tutto generica, non risultando indicata la specifica serie di operazioni contabili ritenute appunto prescritte -in relazione alle rimesse solutorie e/o ripristinatorie- ed avendo la banca l'onere di indicare le operazioni ritenute solutorie al fine di far decorrere il termine decennale di prescrizione delle singole operazioni, anziché dalla chiusura del conto;

2) *sull'indeterminatezza del tasso di interesse e sul rigetto dell'istanza di rimessione in termini*: tra le parti non risulta alcuna valida pattuizione dei tassi di interesse, essendo per consolidata giurisprudenza comunque affetta da nullità insanabile per violazione dell'art. 1284 c.c. la clausola "uso piazza" che non determina espressamente e per iscritto gli interessi: né le comunicazioni di apertura in c/c indicano il tasso effettivo e le altre condizioni economiche, quali le commissioni del massimo scoperto, delle valute e delle spese di tenuta conto.

Il Giudice di I grado ha correttamente respinto la richiesta di rimessione in termini avanzata dalla banca per poter produrre una copia del contratto successivamente allo sbarramento ex art. 183 c.p.c., avendo essa avuto tutto il tempo necessario per rinvenire il documento *de quo*;

3) *sulla capitalizzazione trimestrale ante 30.06.2000 e sulla mancata conferma delle valute*: non è applicabile la capitalizzazione, poiché prima del 30.06.2000 qualsiasi forma di capitalizzazione è esclusa dall'applicazione del principio stabilito dalla sentenza n.24418/2010, mentre per il periodo successivo non è applicabile la delibera C.I.C.R. in vigore dal 22.04.2000, applicabile ai soli rapporti nati successivamente ed in virtù della quale occorre una comunicazione



della banca al correntista di adeguamento della disciplina dell'anatocismo. La questione delle valute si riduce all'esiguo importo di € 19,63, quindi la stessa non è stata reiterata;

4) *sui criteri di capitalizzazione oggetto di appello incidentale*: il Giudice di prime cure ha quantificato in € 212.437,74 la somma spettante alla società attrice, ricavandolo dall'ipotesi di conteggio elaborato dal CTU con riferimento alla capitalizzazione annuale fino al 30.06.2000 e trimestrale per il periodo successivo, non considerando affatto l'ipotesi di conteggio di cui alla CTU integrativa, con quantificazione di € 242.145,39 senza capitalizzazione e di € 244.287,56 con capitalizzazione solo dal 30.06.2000 nel presupposto della carenza di prova della società correntista -non ravvisando i presupposti del danno *in re ipsa*- di aver subito il maggior danno derivato dall'impossibilità di disporre del denaro nel periodo di riferimento;

5) *sull'ingiustizia delle competenze legali*: è errata la sentenza che ha ingiustamente ridotto la liquidazione ai minimi tariffari rispetto alla nota spese in atti, pertanto anche tale capo costituisce oggetto di appello incidentale.

All'udienza del 19.10.2016, precisate le conclusioni come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e non può essere accolto.

Con il primo motivo di appello la banca eccepisce l'erronea valutazione dell'eccezione di prescrizione sollevata in merito al diritto della società correntista alla ripetizione dell'indebito avente ad oggetto le somme dalla stessa corrisposte, in pendenza del rapporto, in conseguenza dell'applicazione di clausole contrattuali dichiarate nulle fino al 18.05.1997, vale a dire nei dieci anni anteriori alla notifica dell'atto di citazione: in particolare, in virtù dell'assunto appellante, la società neppure avrebbe provato l'esistenza dell'apertura di credito in c/c tale da giustificare la decorrenza del termine prescrizione ordinario dalla chiusura del conto.

L'eccezione è infondata. La Corte reputa di condividere le argomentazioni del primo Giudice che ha ben individuato, in linea con la consolidata ed ormai unanime giurisprudenza in materia, il termine di decorrenza della prescrizione nel momento della risoluzione del rapporto di c/c, che va considerato nella sua unitarietà sulla base di un'evoluzione argomentativa che ha sempre più coinvolto l'attenzione degli operatori del diritto.

Tale evoluzione ha trovato il suo epilogo nella sentenza n.24418/2010 con cui la Suprema Corte a Sezioni Unite, proprio al fine di fare definitivamente chiarezza sulla questione relativa alla determinazione del momento iniziale da cui far decorrere il termine decennale di prescrizione, ha distinto tra pagamenti solutori, ossia versamenti su c/c bancario non assistito da affidamento o comunque in extra fido, per cui la prescrizione iniziava a decorrere da ogni singolo pagamento, e pagamenti aventi funzione ripristinatoria della provvista, ossia versamenti finalizzati a reintegrare la provvista nei conti correnti affidati ossia assistiti da apertura di credito, per cui la prescrizione inizia a decorrere soltanto dalla chiusura definitiva del rapporto.

Alla luce dell'affermato principio non possono, a giudizio della Corte, trovare accoglimento le richieste dell'appellante secondo cui sono da considerarsi ripetibili quelle determinate partite contabili quali le commissioni di massimo scoperto, l'anatocismo e la misura extralegale degli interessi addebitati pagati dal cliente con dette rimesse sul conto scoperto: tali pretese sono state ulteriormente ribadite dalla banca in riferimento alla normativa *medio tempore* introdotta dal decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225 (c.d. "decreto milleproroghe ") che faceva decorrere la prescrizione ordinaria decennale per la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto alle banche dall'annotazione dell'addebito in conto corrente.

Finalità della disposizione, definita di interpretazione autentica e dunque retroattiva, era quella di abbreviare i termini di prescrizione con ciò vanificando o compromettendo non solo le azioni in corso, ma anche quelle potenziali, volte alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte agli istituti di credito in virtù di clausole contrattuali radicalmente nulle. E ciò contrariamente alla tendenza della



quasi totalità della giurisprudenza che, in considerazione del carattere unitario del rapporto di conto corrente bancario, individuava il *dies a quo* in quello di risoluzione o di chiusura o di estinzione del rapporto di conto corrente bancario (cfr., tra le altre, Cass. Civ., sent. n.10127/2005; Cass. Civ., sent. n.5720/2004).

Con sentenza n.78 del 2/5.04.2012 la Corte Costituzionale, accogliendo le censure di svariati Tribunali, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art.2, comma 61, del menzionato d.l. n.225/2010, per l'evidente suo contrasto con gli articoli 3 e 117 della Costituzione, stabilendo che il giorno in cui il diritto può essere fatto valere non coincide con il giorno dell'annotazione, ma con quello del pagamento effettivo: *"...la ripetizione dell'indebito oggettivo postula un pagamento che ... spesso si rende configurabile soltanto all'atto della chiusura del conto (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 24418 del 2010). Ne deriva che ancorare con norma retroattiva la decorrenza del termine di prescrizione all'annotazione in conto significa individuarla in un momento diverso da quello in cui il diritto può essere fatto valere, secondo la previsione dell'art. 2935 c.c."*

A seguito della detta pronuncia non vi è dubbio che il momento iniziale dal quale far decorrere la prescrizione ordinaria decennale per la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto alle banche sia quello di effettivo pagamento degli importi e non quello di ogni singola annotazione in conto, in aderenza a quanto già stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 24418/2010: *"...se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a tale titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati"*.

Sempre ai fini prescizionali, la difesa appellante addebita alla società la mancanza di prova dell'esistenza di un'apertura di credito in conto corrente, non ritenendo



conforme ai principi generali l'assunto che, nonostante per il cliente sia possibile individuare anche nel corso del rapporto le singole partite illegittime presenti nel conto e conseguentemente richiederne l'immediata restituzione, il termine prescrizione ex art. 2935 c.c. non decorra se non con la chiusura del conto, posto che *"alla banca non sarebbe consentito provare lo svolgimento di fatto di un rapporto (di conto corrente, di mutuo, di negoziazione in strumenti finanziari) per sterilizzare gli effetti della nullità derivante dalla mancanza di contratto scritto"*.

Ebbene, nella premessa che tra le parti sia stato intrattenuto, nel tempo, un rapporto di apertura di credito in conto corrente, la cui natura si evince dalla disamina della copiosa documentazione contabile in atti, peraltro diffusamente esaminata e richiamata come tale dal CTU, va altresì osservato come nelle *"Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti emanate dalla Banca d'Italia il 29 luglio 2009"* sia stato ulteriormente recepito il principio man mano affermato ed in virtù del quale la forma scritta non è obbligatoria per le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto, precisandosi che l'esenzione della forma scritta si ha, ad esempio, per le operazioni regolate in conto corrente.

Anche di tale principio ha preso atto la Suprema Corte che, con sentenza n. 14470 del 09.07.2005, ha affermato che il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente, non richiede la stipula per iscritto a pena di nullità, evidenziando come la richiamata legge sulla trasparenza bancaria (art. 3, comma terzo, della Legge n. 154 del 1992) ed il Testo Unico Bancario, pur contemplando la forma scritta a pena di nullità per il contratto di apertura di credito, attribuiscono al CICR il potere di prevedere che determinati contratti possano, per motivate ragioni tecniche, essere stipulati in forma diversa da quella scritta: potere che è stato in seguito confermato dalla riforma introdotta dal D.Lgs. n.141/2010.

Pertanto, se l'apertura di credito non ha bisogno per la sua validità di essere pattuita per iscritto, ben può concludersi, nei casi sopra indicati, per la tacita



conclusione di un contratto di apertura di credito, con conseguente obbligo della banca di tenere vincolato, in modo stabile, alla disponibilità del correntista, un determinato importo di denaro: di qui l'ulteriore conseguenza che una rimessa apparentemente solutoria dovrebbe, in realtà, essere considerata come avente natura ripristinatoria (in tal senso, Cass. Civ., sent. 11.03.1992, n. 2915) e soggetta, dunque, al menzionato diverso regime di decorrenza della prescrizione.

In altri termini, in virtù del suindicato orientamento, per tali rapporti il termine di prescrizione decennale, cui è soggetta l'azione di ripetizione di indebito oggettivo come nel caso di specie, decorre sempre dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.

Con il secondo motivo d'appello, concernente l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato, la banca eccepisce l'erroneità della sentenza nella parte in cui non è stato considerato il contratto in data 3.08.1993 –asseritamente adeguatosi alla normativa intervenuta in materia di trasparenza nei rapporti bancari attraverso l'entrata in vigore del TUB n.385/1993- in quanto recante la sola sottoscrizione della banca e dunque correttamente ritenuto *“afflitto da nullità ai sensi degli artt. 3 L. n. 154/1992 e 117 TUB”* (v. pag. 11 sent.), in ciò errando il primo Giudice che non lo ha ritenuto valido ed efficace in mancanza di specifica richiesta di dichiarazione di nullità da parte della società attrice.

La Corte, nel condividere le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata in merito alla dichiarata nullità del detto contratto che non è stato sottoscritto dal cliente, evidenzia come nei contratti bancari l'art. 117 commi 1, 3 e 4 del TUB, ma ancor prima l'art. 3 L. n.154/1992 di cui il detto Testo Unico ne ha recepito le disposizioni, stabilisca la forma scritta a pena di nullità per *“il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”*, dovendosi intendere per *“contratto scritto”* il documento contenente le clausole contrattuali e che risulta sottoscritto da entrambe le parti le quali, firmandolo, perfezionano nella prescritta forma scritta l'accordo contrattuale ivi riportato.



Orbene, la mancanza di un valido contratto comporta la necessità di una ricostruzione giudiziale contabile del rapporto senza l'applicazione di quelle clausole sfavorevoli per il cliente le quali risultano contenute nel contratto non perfezionatosi e che riguardano l'applicazione di clausole aventi ad oggetto la pattuizione di interessi ultralegali ed anatocismo, C.M.S., giorni valuta, essendo gli interessi in tale ipotesi dovuti nella misura del saggio legale in virtù degli artt. 1282, 1284 e 1815 c.c.

Se, invece, il contratto è stipulato nella forma scritta senza tuttavia indicare il tasso d'interesse, trova applicazione l'art. 117 comma 7 lett. a) TUB, che prevede un'ipotesi di inserzione automatica di una clausola legale in sostituzione di quella contrattuale nulla (art. 1419 co. 2 c.c.), applicandosi in tal caso il c.d. tasso sostitutivo bancario consistente nel *“tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive”*, ove per attive s'intendono quelle operazioni che comportano la contabilizzazione di una somma a debito del cliente e per passive quelle che comportano la contabilizzazione di una somma a credito del cliente (cfr. pagg. 11 e 12 sent.).

Dalla disamina del materiale probatorio è risultato che il primo Giudice ha potuto validamente vagliare il solo contratto datato 1.07.1992 contenente la clausola “uso piazza”, fattispecie integrante l'ipotesi in cui il rinvio agli usi per la determinazione del tasso d'interesse rende nulla la clausola oltre che in base ai principi generali per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, anche per effetto della specifica previsione di cui all'art. 117 co. 6, I parte TUB, che stabilisce espressamente, come in precedenza prescriveva la c.d. legge sulla trasparenza bancaria (art. 4 comma 3 L.1992/154), che *“sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi”*.

Acclarato che tra le parti non risulta in atti alcuna valida pattuizione dei tassi di interesse, la Corte reputa convincente e condivisibile, in quanto assolutamente privo di vizi logici, il ragionamento seguito dal Giudice di prime cure, che correttamente ha ritenuto di applicare il principio di diritto della più volte



menzionata sentenza della Cassazione Civile S.U. n. 24418/2010 secondo cui *“una volta dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale ... gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna”*.

A conforto dell'assunto suddetto, la Corte di Cassazione è di nuovo recentemente intervenuta in materia di anatocismo, con particolare riguardo alla illegittimità della capitalizzazione annuale degli interessi, con sentenza n.9127 del 6.05.2015: dopo aver ribadito che la giurisprudenza ha escluso di poter ravvisare un uso normativo atto a giustificare la capitalizzazione trimestrale degli interessi, la S.C. ha osservato che è *“assolutamente arbitrario trarne la conseguenza che, nel negare l'esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, quella medesima giurisprudenza avrebbe riconosciuto (implicitamente o esplicitamente) la presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale. Prima che difettare di "normatività", usi siffatti non si rinvencono nella realtà storica, o almeno non nella realtà storica dell'ultimo cinquantennio anteriore agli interventi normativi della fine degli anni novanta del secolo passato: periodo caratterizzato da una diffusa consuetudine (non accompagnata però dalla opinio iuris ac necessitatis) di capitalizzazione trimestrale, ma che non risulta affatto aver conosciuto anche una consuetudine ai capitalizzazione annuale degli interessi debitori, ne' di necessario bilanciamento con quelli creditori”*.

Ulteriore motivo di doglianza riguarda la circostanza che dall'utilizzo degli estratti conto periodicamente inviati sia emersa la volontà della società di avvalersi degli effetti negoziali del contratto, non avendo la sentenza colto l'esistenza di *“un principio di prova scritta”* idoneo a legittimare l'integrazione probatoria richiesta e reiterata dalla banca appellante, anche in tale fase di gravame, per la dimostrazione dei tassi ultra legali pattuiti mediante la produzione di una copia del contratto dopo la scadenza del termine di cui all'art. 183 c.p.c.: richiesta correttamente rigettata, avendo avuto la banca a disposizione tutto il tempo necessario per rinvenire e produrre il documento contrattuale, come correttamente rilevato dal Tribunale.



Passando all'esame del terzo motivo d'appello, concernente la capitalizzazione trimestrale anteriormente al 30.6.2000, la banca in esecuzione dell'art. 7 della delibera CICR 9.02.2000 ha chiesto l'applicazione della capitalizzazione periodica degli interessi, citando a sostegno le pronunce giurisprudenziali in materia che sono giunte a conclusioni difformi rispetto al ragionamento seguito dal Giudicante, che ha invero dichiarato la nullità della clausola anatocistica e del relativo meccanismo praticato dalla banca fino al 30.06.2000, richiamando perché condivisibile *“l'unanime orientamento giurisprudenziale successivo alle note sentenze della Cassazione della primavera del 1999”* (v. pag. 12 sent.).

La Corte reputa ineccepibili -in quanto prive di vizi logici- le argomentazioni rese dal primo Giudice anche in merito a tale punto, condividendo gli stessi principi di diritto successivamente enunciati dalla Suprema Corte e sintetizzati nella sentenza n.21095 SS.UU. del 4.11.2004: *“... dalla comune esperienza emerge che i clienti si sono nel tempo adeguati all'inserimento della clausola anatocistica non in quanto ritenuta conforme a norme di diritto oggettivo già esistenti o che sarebbe auspicabile fossero esistenti nell'ordinamento, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive dell'associazione di categoria, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituiva al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari. Atteggiamento psicologico ben lontano da quella spontanea adesione a un precetto giuridico in cui, sostanzialmente, consiste l'opinio juris ac necessitatis, se non altro per l'evidente disparità di trattamento che la clausola stessa introduce tra interessi dovuti dalla banca e interessi dovuti dal cliente”*.

Esclusa pertanto la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista bancario anche con riguardo al periodo anteriore alle decisioni con le quali la Corte ha accertato l'inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell'art. 1283 c.c., la stessa Corte di Cassazione, con la più volte menzionata e condivisibile sentenza n. 24418/2010, ha confermato la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del



cliente ed il diritto dello stesso alla ripetizione di quanto indebitamente versato a titolo di interessi illegittimamente addebitati dalla banca.

Sotto tale profilo va confermata pertanto la sentenza che, tra le metodologie di calcolo prospettate dal CTU, ha scelto in aderenza ai detti principi quella enunciata a pag. 53 della suddetta Relazione contabile, con capitalizzazione annuale fino al 30.06.2000 e trimestrale successivamente, nonché con azzeramento valute, salvo quelle degli assegni, indicate negli estratti conto, per un importo totale dell'indebito oggetto di restituzione pari ad €.212.437,74 oltre accessori come correttamente stabiliti in dispositivo.

Passando all'esame dell'appello incidentale, la società appellata si duole della circostanza che non sia stata considerata affatto l'ipotesi di conteggio di cui alla CTU del 3.06.2010, con quantificazione di €.242.145,39 senza capitalizzazione e di €.244.287,56 con capitalizzazione solo dal 30.06.2000, non avendo la sentenza impugnata ravvisato i presupposti del danno *in re ipsa*- ed avendo ritenuto l'insussistenza della prova ad opera della società creditrice di aver subito il maggior danno derivato dall'impossibilità di disporre del denaro nel periodo di riferimento.

La Corte reputa infondata tale richiesta alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia: "*nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione pecuniaria il danno da svalutazione monetaria non è in re ipsa ma può essere liqui-dato soltanto ove il creditore deduca e dimostri che un tempestivo adempimento gli avrebbe consentito di impiegare il denaro in modo tale da elidere gli effetti dell'inflazione*" (cfr., *ex multis*, Cass. Sez. Un. n. 16871/2007).

In considerazione dell'esito del giudizio di I grado, va rigettata l'ulteriore richiesta contenuta nella domanda riconvenzionale in ordine alle spese liquidate in I grado che, come motivato in sentenza, risultano paramtrate sullo scaglione di riferimento del *decisum* e sono dunque da reputarsi congrue anche in riferimento all'accoglimento solo parziale della domanda attorea.

L'esito della controversia giustifica nel presente grado una regolamentazione delle relative spese in termini di compensazione nella misura di 1/4.



P.Q.M.

La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Banca , avverso la sentenza n.354/10 del Tribunale di I del 10/11.11.2010, così provvede:

- Rigetta l'appello proposto dalla Banca
- Conferma per l'effetto l'impugnato provvedimento;
- Rigetta l'appello incidentale;
- Compensa tra le parti nella misura di 1/4 le spese di lite del grado e pertanto condanna la Banca al pagamento dei 3/4 delle spese che liquida in complessivi €.12.000 (di cui €.3.500 per studio controversia, €.3.000 per fase introduttiva ed €.5.500 per fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15%;
- Pone interamente a carico dell'appellante le spese della CTU;
- Autorizza la distrazione delle spese in favore degli Avv.ti ed

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 18.01.2017

- Il Presidente
- dott. Bruno Castagnoli
- Il Consigliere Ausiliario Est.
- dott.ssa Paola Damiani

